

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

26.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura di cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti (1643)	221
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	221, 222, 223
CEBRELLI . . . . .	222, 223
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	222
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	224

**Discussione del disegno di legge: Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti (1643).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti ».

In assenza del relatore, onorevole Brizioli, riferirò io stesso sul disegno di legge.

Esprimo parere favorevole al provvedimento, che prevede un'indennità forfettaria provvisoria per gli agenti che facciano uso di mezzi di locomozione di loro proprietà per l'espletamento delle proprie mansioni. Il provvedimento è senza altro perequativo nei confronti di questa categoria di lavoratori ri-

**La seduta comincia alle 9.**

PIRASTU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

spetto a coloro che nella stessa amministrazione godono di questa indennità.

Informo gli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione ha rilevato come il Governo abbia ritenuto fondate le osservazioni e le preoccupazioni in precedenza manifestate dalla Commissione medesima a proposito della congruità della indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata dal disegno di legge. Ha preso atto della proposta formulata dallo stesso Governo di far decorre le provvidenze contemplate dal disegno di legge a partire dal prossimo esercizio finanziario e di limitare esplicitamente l'onere per l'anno finanziario 1970 alle disponibilità esistenti sul capitolo 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario medesimo.

La Commissione ha pertanto deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che la decorrenza della indennità forfettaria di che trattasi venga fissata a partire dal prossimo esercizio finanziario, nonché a condizione che il testo del progetto di legge risulti integrato da una disposizione che espressamente preveda che, per l'anno finanziario 1970, il rilascio delle autorizzazioni alla corresponsione della indennità non dovrà comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni. Il parere è inoltre subordinato all'accoglimento da parte della competente Commissione di merito della seguente nuova formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario medesimo.

« Per gli anni finanziari successivi l'onere, valutato in lire 1.308 milioni, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CEBRELLI. Noi siamo d'accordo per l'approvazione del provvedimento, che è molto atteso dalle categorie dei lavoratori interessati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo ha concordato personalmente gli emendamenti in sede di Commissione bilancio ed esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge integrato dagli emendamenti suggeriti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

In attesa che, attuata la riorganizzazione generale con mezzi meccanici dei servizi di recapito della corrispondenza, di procacciato, portapacchi e vuotacassette svolti dal personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possano essere corrisposte le indennità previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, gli agenti interessati possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprietà, purché abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilità civile, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennità forfettaria di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire cento per ogni giornata di effettivo servizio.

Al primo comma propongo di sostituire le parole « In attesa che... » fino a « gli agenti interessati possono » con le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 1970 gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono... ». Propongo altresì di aggiungere il seguente ultimo comma:

« Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una spesa superiore a

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1969

lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma, di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di un ultimo comma di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

L'articolo 1, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

#### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprietà, purché abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilità civile, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennità forfettaria di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire cento per ogni giornata di effettivo servizio.

Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

La durata delle prestazioni giornaliere del personale di cui al precedente articolo, è determinata sulla base dei criteri e dei coeffi-

cienti di valutazione stabiliti per le prestazioni pedonali.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è imputato all'apposito capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1969 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

In relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio propongo di sostituirlo con il seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 620 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario medesimo.

Per gli anni finanziari successivi l'onere, valutato in lire 1.308 milioni, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo.

(È approvato).

CEBRELLI. Voglio chiarire che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento anche se esso, a nostro avviso, ha delle gravi limitazioni, sia perché la data iniziale viene spostata dal 1969 al 1970, sia perché il limite di spesa fissato per il 1970 probabilmente limiterà il numero degli agenti che usufruiranno o potranno usufruire del provvedimento, in quanto non si potranno presumibilmente soddisfare tutte le domande. Questo significa che il provvedimento arriva con un certo ritardo e, nei termini in cui è formulato, non potrà non protrarre ancora lo stato di malcontento e probabilmente di agitazione fra i lavoratori.

Fatte salve queste riserve che conseguono al provvedimento, noi daremo voto favorevole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

---

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1969

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti » (1643).

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Azimonti, Ballarin, Battistella, Belci, Bianchi Gerardo, Canestrari, Cebrelli, Cera-  
volo Sergio, Dagnino, Damico, Foscarini,  
Guerrini Giorgio, Guglielmino, Macchiavelli,  
Mancini Antonio, Marocco, Marraccini,  
Merli, Pirastu, Russo Ferdinando, Salomone,  
Skerk, Squicciarini, Zanibelli.

**La seduta termina alle 9,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO